

# Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa olio vegetale e autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Cons. Stato, Sez. IV 12 marzo 2024, n. 2359 - Franconiero, pres. f.f.; Lamberti, est. - Texon Italia S.r.l. (avv.ti Clarizia e Mascitti) c. Comune di Montefiore dell'Aso e Comune di Massignano (n.c.) ed a.

**Ambiente - Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa olio vegetale e autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso n. 345/2010 al Tar per le Marche i Comuni di Montefiore dell'Aso e Massignano impugnavano il decreto n. 239/EFR del 24/12/2009 con il quale la Regione Marche aveva rilasciato alla Texon Italia s.p.a. (oggi Texon Italia s.r.l.) l'autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per realizzare e porre in esercizio nel Comune di Ripatransone, località Menocchia, un impianto di cogenerazione, alimentato da biomassa olio vegetale, con potenza nominale elettrica netta di 840 KW e con potenza termica di 2700 Kwt.

1.1 - Con ulteriore ricorso, n. 832/2010, i medesimi Comuni impugnavano altresì la determinazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010, con la quale la Provincia di Ascoli Piceno aveva rilasciato alla società sopra menzionata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

2 - Con la sentenza indicata in epigrafe, previa riunione dei ricorsi, il Tar adito dichiarava improcedibile il ricorso n. 832/10, in quanto il provvedimento ivi impugnato era stato parzialmente annullato in autotutela dalla Provincia (vale a dire esclusivamente riguardo ai limiti ed alle prescrizioni relative al punto di emissione "E4"); accoglieva invece il ricorso n. 345/2010.

3 - La società Texon Italia ha proposto appello avverso quest'ultima statuizione per i motivi di seguito esaminati.

Si è costituita la Regione Marche che, aderendo alle prospettazioni di parte appellante.

3.1 - Con il primo motivo, la società appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse e di legittimazione attiva in capo ai comuni di Montefiore dell'Aso e Massignano.

3.2 - Con il secondo motivo, parte appellante contesta la parte della sentenza di primo grado, che ha accolto il ricorso: *"essendo fondato, con carattere assorbente rispetto agli altri, il motivo II con cui si deduce che la questione delle emissioni in atmosfera avrebbe dovuto essere definita prima del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (che include e autorizza anche tale profilo), anziché rinviarla (come da punto due del dispositivo del decreto 239/EFR del 24/12/2009) a successive valutazioni definitive della Provincia di Ascoli Piceno"*.

Secondo il Tar *"l'istruttoria regionale ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e il conseguente provvedimento autorizzativo unico, si erano mossi tenendo separati i due profili e rinviando, nella sostanza, l'autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera alle successive valutazioni provinciali, poi formalizzate attraverso la determinazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010. Tale "modus operandi" non risultava tuttavia conforme allo schema procedimentale ed autorizzatorio ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, così come riconosciuto dalla stessa Provincia di Ascoli Piceno con il provvedimento in autotutela n. 877/GEN, n. 26/SA del 6/3/2012. Non può inoltre ritenersi che la nota del 6/3/2012 prot. 10299, con cui la Provincia ha trasmesso, alla Regione, le proprie valutazioni conclusive riguardanti le emissioni gassose in atmosfera dell'impianto in esame, possa costituire una sorta di sanatoria con effetto "ex tunc", poiché tali valutazioni avrebbero dovuto precedere, e non seguire, l'autorizzazione unica (rilasciata, peraltro, oltre due anni prima)"*.

Secondo l'appellante, la questione delle emissioni in atmosfera era stata esaminata e definita nel corso dell'istruttoria, dunque prima del rilascio del rilascio dell'autorizzazione unica (n. 239/EFR del 24.12.2009).

Nello specifico, l'appellante rileva che nel documento istruttorio richiamato quale presupposto dell'autorizzazione si attesta quanto segue: *"i valori di emissioni gassose in atmosfera rispettano i limiti previsti dal decreto legislativo 152/2006 relativamente alle polveri totali e monossido di carbonio mentre per gli ossidi di azoto la concentrazione prevista è pari alla metà dei valori del suddetto decreto 152"*.

4 - La fondatezza di quest'ultima censura permette di soprassedere, per ragioni di economia processuale, dall'esame del primo motivo di appello.

Sul piano generale, deve ricordarsi che il modello dell'autorizzazione unica ha la funzione di unificare in un unico provvedimento una pluralità di assenti amministrativi, tra cui per quanto di interesse nel presente giudizio anche quello alle emissioni in atmosfera, necessari all'entrata in funzione di un impianto.

Conformemente al descritto modello legale, improntato ad esigenze di semplificazione amministrativa, contrariamente all'assunto del Tar, nel caso di specie l'autorizzazione unica regionale impugnata include anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il procedimento a monte del provvedimento impugnato ha preso in considerazione anche tale aspetto.

Nello specifico, nel corso del procedimento, con nota prot. 0077275 del 18.12.2009, la Provincia di Ascoli Piceno aveva comunicato che l'impianto *de quo* rientra nell'applicazione delle previsioni del D. Lgs. 152/06 (quelle applicabili in relazione ai motori fissi a combustione interna, ex punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla parte V del medesimo decreto legislativo), sottolineando espressamente, con la predetta nota, che il relativo rispetto era da reputarsi "necessario".

Nell'autorizzazione unica si afferma che l'impianto rispetta i limiti di legge, perché dal relativo progetto presentato da Texon (datato 19/11/2009) - e precisamente dalla "tabella delle emissioni massime" - risulta che il medesimo non supera i valori di legge (*"i valori di emissioni gassose in atmosfera rispettano i limiti previsti dal decreto legislativo 152/2006 relativamente alle polveri totali e monossido di carbonio mentre per gli ossidi di azoto la concentrazione prevista è pari alla metà dei valori del suddetto decreto 152. Da notare che l'entrata in esercizio dell'impianto comporterà un minore utilizzo delle attuali caldaie di riscaldamento, alimentate da gas metano, che producono vapore per il processo industriale dell'azienda con conseguente riduzione di alcune missioni già in essere"*).

Nelle "conclusioni" si prevedeva quindi di *"rilasciare l'autorizzazione fissando anche i valori di emissioni gassose in atmosfera con riserva di modificarli qualora la Provincia di Ascoli Piceno faccia pervenire una comunicazione con parametri differenti"*.

Deve pertanto concludersi che la Regione aveva autorizzato la realizzazione dell'impianto "come da progetto presentato con nota del 19/11/2009", vale a dire confermando che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'impianto avrebbe dovuto rispettare i limiti "massimi" puntualmente indicati nel "progetto", i quali erano stati valutati compatibili con i valori stabiliti dal D. Lgs. 152/06 in relazione alla predetta tipologia di impianto.

4.1 - Non appare in grado di mutare tale conclusione l'inciso per cui la Regione aveva specificato *"di riservarsi di modificare i valori limiti per le emissioni gassose in atmosfera sulla base delle valutazioni conclusive che farà pervenire la Provincia di Ascoli Piceno"*.

A differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, anche tale clausola conferma che, come sopra evidenziato, i valori di emissione erano già stati fissati nell'autorizzazione, fermo restando che, se del caso, successivamente, i medesimi avrebbero anche potuto essere modificati.

Ad ulteriore conferma delle considerazioni che precedono, si osserva che nella determinazione della Provincia n. 877/GEN, n. 26/SA del 6/3/2012, si legge che *"l'autorizzazione unica regionale ... è da ritenersi sostitutiva anche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera"*.

5 - Il terzo motivo di appello è volto ad ottenere la correzione della parte motiva della statuizione di improcedibilità del ricorso avverso l'atto provinciale, stante il successivo intervento in autotutela.

Al riguardo, è sufficiente dare atto che la Provincia di Ascoli Piceno, con la determinazione n. 877/GEN, n. 26/SA del 6/3/2012, "modificava" l'autorizzazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010, eliminando esclusivamente "tutti i limiti e le prescrizioni" riferiti al punto di emissione "E4", relativo all'impianto, oggetto del presente giudizio. Viceversa i restanti punti di emissione dello stabilimento denominati "E1", "E2", "E3", "E5", "E6" ed "E7" - che non rilevano ai fini dell'oggetto del giudizio (relativo all'impianto di cogenerazione, alimentato da biomassa vegetale ed al relativo punto di emissione "E4") - continuano ad essere disciplinati dalla determinazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010.

6 - Per le ragioni esposte l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado n. 345/2010.

Le spese del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della lite, possono essere compensate.

*(Omissis)*